

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 48-7103

Azienda Turistica Locale del Biellese - Società consortile a responsabilità limitata - Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

A relazione degli Assessori De Santis, Parigi:

Vista la nota prot. 121/2018 dell'11.06.2018 con la quale veniva comunicata ai soci la convocazione dell'assemblea ATL del Biellese S.c.a r.l. per il giorno 26 giugno 2018 ore 9.

Atteso che all'Ordine del Giorno di detta assemblea è stato inserito, successivamente al punto 1) recante: "Approvazione nuovo Statuto ai sensi della L.R. 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte". il seguente punto 2): "nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020, previa determinazione del numero dei componenti".

Visto l'art. 17 dell'approvando Statuto dell'Azienda Turistica Locale del Biellese (conforme allo statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 33-5363 del 17 luglio 2017) che recita: "La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte."

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti nominati", l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15/3/2018, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo al Bando per la raccolta delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione della ATL del Biellese - Società Consortile a responsabilità limitata - .

Dato atto che le candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso di Nomina - inizialmente fissato al 5 aprile 2018, successivamente, a seguito della riapertura dei termini di scadenza, stabilito al 1° Giugno 2018 ore 12 - sono state esaminate e valutate sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui allo Statuto regionale, dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse.

Sulle istanze presentate è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti anche alla luce di quanto previsto dalle seguenti normative:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 "*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati*" e s.m.i.;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190*";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.
- D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Posto che non trova applicazione l'art. 10 della l.r. 17/2012, in quanto la Regione non detiene la maggioranza delle quote dell'AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE SCRL.

Preso atto che, sulla base di quanto sopra, le candidature pervenute - contenenti la dichiarazione di disponibilità, la dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 ed il curriculum vitae, documenti tutti debitamente sottoscritti come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R. e conservati agli atti del Settore regionale Rapporti con le Società Partecipate – sono state esaminate dagli Uffici di tale struttura e quelle dei Sigg.:

GIULIANA Luigi
NICOTRA Benedetto

sono state ritenute ammissibili e coerenti con il contenuto dell'avviso di nomina.

Ritenuto quindi che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai curricula inviati e ora agli atti degli uffici regionali – che denotano per tutti i candidati profili degni di considerazione -, la candidatura prescelta risulta essere:

Luigi GIULIANA

in quanto presenta un migliore profilo di competenze ed esperienze

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, a seguito del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte della nominata, della dichiarazione di cui al primo comma dello stesso articolo.

In merito al compenso si precisa che l'incarico è a titolo gratuito, sulla base di quanto previsto dallo statuto.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

Per quanto indicato in premessa:

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE SCRL il Sig.

Luigi GIULIANA

- di porre a carico del suddetto l'obbligo di tenere informato, per il tramite del competente Settore regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente della Regione Piemonte sul proprio operato, precisando che l'inottemperanza al suddetto obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n.39;
- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del nominato, della dichiarazione di cui allo stesso articolo;
- di precisare che l'incarico è a titolo gratuito;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)